Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **911.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 136 - il terzo comma, concernente la scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in otto per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1976, n. 912.

Modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto dell'ente per gli studi monetari, bancari e finanziari « Luigi Einaudi », in Roma.

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni all'art. 7 dell'atto costitutivo e all'art. 4 dello statuto dell'ente per gli studi monetari, bancari e finanziari « Luigi Einaudi », in Roma, quest'ultimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1107.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Costituzione ed integrazione della commissione centrale mercati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LA MARINA MERCANTILE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5, foglio n. 204, con il quale i signori dott. Raffaele Mini, Vincenzo Casalino e Michele Di Bari, sono stati nominati, tra gli altri, mebri della commissione prevista dall'art. 14 della sopracitata legge n. 125 e la dottoressa Adriana Pinto è stata nominata segretario della commissione stessa;

Considerato che il Ministero del tesoro con lettera n. 154200 dell'11 novembre 1975 ha comunicato che il dott. Raffaele Mini è stato collocato a riposo, designando in sua sostituzione il dott. Gianfranco Nicolucci;

Considerato che il Sindacato nazionale dei commercianti grossisti e commissionari di prodotti ortofrutticoli con lettera n. 2000 del 6 febbraio 1976 ha comunicato di voler sostituire in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli i signori Vincenzo Casalino e Michele Di Bari, inviando a tal uopo due terne di nominativi;

Considerata l'opportunità di nominare membro della commissione in parola, in qualità di esperto anche il dott. Giovanni Bertolani, vice segretario generale della camera di commercio di Modena;

Considerato che la dott.ssa Adriana Pinto è stata destinata ad altro incarico;

Considerata l'opportunità di procedere alle suddette sostituzioni ed integrazioni;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Nicolucci è chiamato a far parte della II sezione della commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in sostituzione del dott. Raffaele Mini, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I signori Domenico Cavallaro e Saverio Calaciura sono chiamati a far parte della predetta commissione, in sostituzione dei signori Vincenzo Casalino e Michele Di Bari, in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli.

Il dott. Giovanni Bertolani è nominato membro in qualità di esperto.

Le funzioni di segretario della commissione stessa sono esercitate dal dott. Adriano Amodeo, capo ufficio statistica, in sostituzione della dott.ssa Adriana Pinto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1976
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 285

(6)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974, 30 gennaio 1975, 31 gennaio 1975, 17 giugno 1975 e 27 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(248)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Autovox di Roma, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox di Roma, con effetto dal 26 febbraio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Autovox di Roma, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(243)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Ricostituzione della commissione centrale degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norma per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Considerato che i componenti la commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge è costituita con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, e successive modificazioni, sono decaduti dall'incarico per decorso triennio;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, è costituita come segue:

Cantile dott. Fernando, direttore generale, membro effettivo e De Majo dott. Pasquale, primo dirigente, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sandulli dott. Ruggero, consigliere di cassazione, membro effettivo e Schermi dott. Aldo, consigliere di cassazione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Moscelli dott. Francesco, direttore di sezione, membro effettivo e Frittella dott. Antonio, consigliere di terza classe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Amoroso dott. Biagio, primo dirigente, membro effettivo e Notari dott. Bruno, direttore di sezione, membro supplente in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Giaccaglini dott. Lamberto, primo dirigente, membro effettivo e Bianconi dott. Giancarlo, consigliere, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Papagno dott. Domenico, Papa dott. Adolfo, membri effettivi e Dal Bon dott. Antonio, Scerni Enrico, membri supplenti, in rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari;

Carnesecchi rag. Aldo, Podestà Manlio, membri effettivi e Fornaroli Ettore, Maiocco Donato, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Ciardini Renzo, Spierto Antonio, membri effettivi e Davoli Giuseppe, De Stefano Augusto, membri supplenti, in rappresentanza della gente del mare;

Romanelli dott. Rolando, Chimirri dott. Gianfranco, membri effettivi e Olivieri dott. Dante, Mattei dottor Massimo, membri supplenti, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, la commissione sarà integrata con i seguenti signori:

Dell'Ovo Salvatore, membro effettivo e Toscani Ivo, membro supplente, in rappresentanza degli industriali della pesca;

Maggiani Giuseppe, membro effettivo e Spatocco Silvio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Luciana Puglisi o, in sua sostituzione, dal dottor Antonio Antonelli appartenenti ai ruoli della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti ed il segretario della commissione durano in carica per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(213)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R., in Gaeta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(245)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini di Roma, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(246)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), con effetto dal 29 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(244)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sgs-Ates - Componenti elettronici, stabilimento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Sgs-Ates - Componenti elettronici, stabilimento di Catania, con effetto dal 23 febbraio 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sgs-Ates - Componenti elettronici, stabilimento di Catania, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi per l'esercizio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 che all'art. 39 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1977, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio 1977 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie		
serie	L	L. 5.000.000
»	M	» 10.000.000
»	N	» 50.000.000
»	O	» 100.000.000
»	P	» 500.000.000
»	Q	» 1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti di previdenza, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro per il tesoro, col decreto di cui al comma secondo dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire entro il termine stabilito di volta in volta con il decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta assicurata con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia la apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Per l'esercizio 1977 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21, o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale, dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale all'atto dell'emissione dei titoli apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

In deroga al disposto dell'art. 547 del regolamento di contabilità generale dello Stato è data facoltà alle tesorerie medesime di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 1

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Belluno

Con decreto 23 dicembre 1976, n. 2733, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del torrente Ardo in comune di Belluno, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 71 mappali 335 (mq 1250); 778 (mq 2540) e 785 (mq 6120) della superficie complessiva di mq 9910 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 settembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(215)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti la strada di circonvallazione dell'aeroporto di Capodichino.

Con decreto 18 giugno 1976, n. 24-*quinquies* sono stati trasferiti, dal demanio pubblico (ramo Difesa Aeronautica) ai beni patrimoniali dello Stato, i terreni costituenti le striscie ubicate esternamente alla recinzione dell'aeroporto di Capodichino (Napoli) contraddistinti nel catasto dei comuni di:

Napoli - sez. S. Pietro a Paticrno:

Lato nord:

fog. 2	p.lla 147	Superficie da sdemanializzare	mq 2.700
fog. 2	p.lla 16	» »	» 15
fog. 5	p.lla 1	» »	» 260
fog. 3	p.lla 9/c	» »	» 738
fog. 3	p.lla 9/b	» »	» 336
fog. 3	p.lla 9/a	» »	» 60
fog. 3	p.lla 27/c	» »	» 240
fog. 3	p.lla 27/b	» »	» 150
fog. 3	p.lla 27/a	» »	» 132
fog. 3	p.lla 10	» »	» 456
fog. 3	p.lla 11	» »	» 234
fog. 3	p.lla 12	» »	» 456
fog. 3	p.lla 8	» »	» 420

Lato sud:

fog. 5	p.lla 65	Superficie da sdemanializzare	mq 414
fog. 5	p.lla 55	» »	» 410
fog. 5	p.lla 111	» »	» 120
fog. 5	p.lla 44/b	» »	» 504
fog. 5	p.lla 112	» »	» 312
fog. 5	p.lla 122	» »	» 96
fog. 5	p.lla 113	» »	» 390
fog. 5	p.lla 114	» »	» 132
fog 5	p.lla 115/a	» »	» 35
fog. 5	p.lla 115/c	» »	» 140
fog. 5	p.lla 116	» »	» 144
fog. 5	p.lla 138	» »	» 72
fog. 5	p.lla 117	» »	» 144
fog. 5	p.lla 118	» »	» 144
fog. 5	p.lla 119	» »	» 156
fog. 5	p.lla 120	» »	» 228
fog. 5	p.lla 121	» »	» 210
fog. 5	p.lla 17/a	» »	» 564
fog. 5	p.lla 4	» »	» 1.116
fog. 5	p.lla 93/a	» »	» 120
fog. 5	p.lla 93/b	» »	» 120
fog. 5	p.lla 92	» »	» 288

parziale mq 12.056

Casoria (Napoli):

fog. 7	p.lla 71	Superficie da sdemanializzare	mq 21
fog. 7	p.lla 85	» »	» 702
fog. 7	p.lla 72	» »	» 816
fog. 7	p.lla 73	» »	» 348
fog. 7	p.lla 83	» »	» 108
fog. 12	p.lla 9	» »	» 4
fog. 12	p.lla 78	» »	» 36
fog. 12	p.lla 72	» »	» 108
fog. 12	p.lla 73	» »	» 108
fog. 12	p.lla 74	» »	» 108
fog. 12	p.lla 75	» »	» 132
fog. 12	p.lla 76	» »	» 60
fog. 12	p.lla 77	» »	» 90
fog. 12	p.lla 62/a	» »	» 690
fog. 12	p.lla 63	» »	» 324
fog. 7	p.lla 31	» »	» 336

parziale mq 3.991

per una superficie complessiva di mq 16.047.

(12)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 dicembre 1976 concernente la protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1976, dove è scritto: « *2 febbraio* », leggasi: « *6 febbraio* ».

(185)

Nel decreto ministeriale 7 dicembre 1976 concernente la protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, ristoranti, bar e convivenze », che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 23 dicembre 1976, dove è scritto: « *2 febbraio* », leggasi: « *6 febbraio* ».

(186)

Nel decreto ministeriale 7 dicembre 1976 concernente la protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Sivel - Salone nazionale dei vini e liquori », che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977, dove è scritto: « *2 febbraio* », leggasi: « *6 febbraio* ».

(187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica razionale (raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra di meccanica razionale (raddoppio) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(182)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste e vacante la cattedra di diritto civile alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(183)

Vacanza della cattedra di biochimica comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra di biochimica comparata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(184)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » del vino « Rosso Barletta » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Rosso Barletta » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso Barletta »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Barletta » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano Sangiovese e Malbek presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso Barletta » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di Bari e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in provincia di Foggia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite, segue quest'ultima verso nord-ovest fino alla foce dello Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all'altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase segue quindi quest'ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell'Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese-Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima in direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Barletta » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rubino al granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, armonico di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Rosso Barletta » qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno un anno in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « invecchiato ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(13751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.309.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4587/M)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.058.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4588/M)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.342.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4589/M)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4590/M)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 774.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591/M)

Autorizzazione al comune di Vimercate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Vimercate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592/M)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593/M)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594/M)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 656.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595/M)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 587.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596/M)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598/M)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 698.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599/M)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 470.820.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 12 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,05	876,05	875,90	876,05	876 —	876 —	875,95	876,05	876,05	876,05
Dollaro canadese	870,65	870,65	870,60	870,65	870,30	870,60	870,50	870,65	870,65	870,65
Franco svizzero	354,08	354,08	353,90	354,08	354,30	354,05	354,13	354,08	354,08	354,10
Corona danese	149,47	149,47	149,60	149,47	149,45	149,45	149,46	149,47	149,47	149,45
Corona norvegese	166,82	166,82	166,90	166,82	166,80	166,80	166,82	166,82	166,82	166,80
Corona svedese	209,49	209,49	209,50	209,49	209,45	209,45	209,43	209,49	209,49	209,50
Fiorino olandese	352,34	352,34	352,30	352,34	352,45	352,30	352,25	352,34	352,34	352,35
Franco belga	23,987	23,987	24 —	23,987	23,95	23,95	23,997	23,987	23,587	23,98
Franco francese	176,19	176,19	176,10	176,19	176,25	176,15	176,18	176,19	176,19	176,20
Lira sterlina	1494,90	1494,90	1495 —	1494,90	1494,20	1494,85	1494,50	1494,90	1494,90	1494,90
Marco germanico	368,71	368,71	369 —	368,71	369 —	368,70	368,77	368,71	368,71	368,70
Scellino austriaco	51,945	51,945	51,95	51,945	51,75	51,90	51,9360	51,945	51,945	51,95
Escudo portoghese	27,465	27,465	27,45	27,465	27,50	27,45	27,50	27,465	27,465	27,45
Peseta spagnola	12,804	12,804	12,80	12,804	12,80	12,78	12,7970	12,804	12,804	12,80
Yen giapponese	2,999	2,999	2,9950	2,999	2,99	2,98	2,9980	2,999	2,999	2,99

Media dei titoli del 12 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Ricostruzione)	93,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
» 5 % (Città di Trieste)	89,600
» 5 % (Beni esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,650
» 5,50 % » » 1968-83	74,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,200
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,825
» poliennali 7 % 1978	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,700
» » 9 % 1980	87,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876 —
Dollaro canadese	870,575
Franco svizzero	354,105
Corona danese	149,465
Corona norvegese	166,82
Corona svedese	209,46
Fiorino olandese	352,295
Franco belga	23,992
Franco francese	176,185
Lira sterlina	1494,70
Marco germanico	368,74
Scellino austriaco	51,94
Escudo portoghese	27,482
Peseta spagnola	12,80
Yen giapponese	2,998

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a dodici posti di medico in prova

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 189, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di medico in prova (parametro 218), nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1975.

(226)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di medico incaricato a Genova

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 3, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale (ex C. G.) di Genova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(227)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di medico incaricato a Castelfranco Emilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 5, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1975.

(228)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al terzo concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, che istituisce l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e stabilisce che esso è formato mediante concorsi biennali per titoli;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 luglio 1975, col quale è stato bandito il terzo concorso, per titoli, per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Ritenuto che il citato decreto interministeriale ha fissato in sessanta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, termine prorogato con decreto interministeriale 11 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, fino al 28 dicembre 1975;

Considerato che ragioni di ordine procedurale hanno finora impedito la costituzione della commissione di esame e che pertanto non ha ancora avuto inizio il procedimento per l'espletamento del concorso;

Considerato che ormai è maturato il periodo di tempo per bandire il quarto concorso biennale, così come prescrive la menzionata legge n. 507;

Che, tuttavia, appare più opportuno assegnare un nuovo termine per la presentazione delle domande, piuttosto che bandire un nuovo concorso, tenuto conto anche dell'esiguità delle domande pervenute nei termini sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine di giorni trenta, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la presentazione delle domande di partecipazione al terzo concorso, per titoli, per l'iscrizione nell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, bandito con decreto interministeriale 2 maggio 1975.

Art. 2.

I candidati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del bando di concorso, di cui alle premesse, alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 3.

I candidati che hanno presentato domanda in precedenza, possono integrare la documentazione con i titoli successivamente acquisiti.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(231)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 15/Sanità in data 3 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 1381 dell'11 settembre 1975;
Visto il proprio decreto n. 4473 in data 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Torda dott. Mario, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Bergamo;

Alfieri prof. Pietro, primario ostetrico degli ospedali riuniti di Bergamo;

Belotti dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;

Garuti Iole, ostetrica condotta di Bergamo.

Segretario:

Marinelli rag. Carlo, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino degli atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 8 ottobre 1976

p. Il presidente
Il dirigente l'ufficio del medico provinciale di Bergamo
MELONI

(161)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(273)

OSPEDALE CIVILE «B. G. VILLA» DI CITTA' DELLA PIEVE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(300)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

due posti di assistente medico addetto al reparto cure intensive;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(142)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(275)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(304)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(274)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione direttiva dell'ente in Borgomanero (Novara).

(301)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. **63**.

Interventi straordinari per la riqualificazione professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 1° *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati interventi di carattere straordinario per la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati o in cassa integrazione guadagni, residenti nel territorio regionale.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 1 debbono essere osservate le vigenti disposizioni regionali in materia di formazione professionale.

Art. 3.

E', altresì, autorizzato il finanziamento di operazioni formative tendenti alla riqualificazione professionale già deliberate dal consiglio regionale, ancorchè incluse in progetti per i quali è stato richiesto o deve essere richiesto il contributo del Fondo sociale europeo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 200.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

La partita 7 «Interventi per la riqualificazione professionale» iscritta nell'elenco n. 5, allegato al presente bilancio, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 novembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. **64**.

Inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 1° *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale, purchè in servizio con contratto a termine presso gli uffici del consiglio e della giunta regionale alla data del 30 aprile 1975 e sempre che tale servizio sia stato prestato per almeno un anno tra la data del 3 agosto 1973 e quella del 31 maggio 1976, il personale nominativamente retribuito che abbia svolto mansioni di livello non superiore a quello di collaboratore il cui rapporto non sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 2.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inquadramento ha decorrenza alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto ai sensi del titolo settimo della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni, previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 72, comma sesto, della stessa legge regionale.

Art. 3.

L'inquadramento conseguente all'applicazione della presente legge è disposto anche in soprannumero da riassorbire nell'organico complessivo del personale in occasione di future vacanze.

Art. 4.

Il personale che comunque presti la propria attività lavorativa presso la Regione che non abbia diritto all'inquadramento previsto dalle norme precedenti cessa dal servizio entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

E' fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma nuovo personale, senza la procedura del pubblico concorso.

Gli eventuali provvedimenti di assunzione adottati in contrasto con il divieto di cui sopra sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutato in L. 15.000.000 per il corrente anno, si fa fronte, nel 1976, con i fondi iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, che presentano sufficiente capienza.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 novembre 1976

SPADACCINI

(13944)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1976, n. **38**.

Contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Liguria, allo scopo di migliorare l'economicità gestionale degli esercizi alberghieri esistenti nel territorio regionale mediante l'esecuzione di opere volte a qualificare le

strutture ricettive ed a favorire il prolungamento della stagione turistica promuovendo anche lo sviluppo di forme associative, concede contributi in conto capitale nei limiti e secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Iniziative assistite e soggetti destinatari

I contributi sono concessi:

a) a proprietari o gestori di esercizi in attività classificati alberghi, pensioni o locande, per l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento dei seguenti tipi di impianti:

acqua corrente calda e fredda nelle camere;

riscaldamento ed aria condizionata;

ascensore e montavivande;

igienico-sanitari nelle camere;

citofono e telefono nelle camere e nei locali comuni;

televisione e filodiffusione ed altri impianti ricreativo-culturali;

b) a cooperative legalmente costituite tra proprietari o gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri per l'allestimento, il potenziamento ed il miglioramento, compreso l'acquisto di arredi ed attrezzature, di locali atti all'organizzazione e gestione comune di servizi di prenotazione, di lavanderia e di stireria, nonchè alla conservazione di prodotti alimentari e materiali ad uso esclusivo degli esercizi associati.

Alle anzidette cooperative possono essere altresì concessi contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto per i citati prodotti e materiali.

Art. 3.

Misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) dello art. 2 è concesso a ciascun esercizio ricettivo la cui richiesta sia stata accolta un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 30.000.000 di spesa; per le iniziative di cui alla lettera *b*) il contributo è elevato al sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di L. 40.000.000 di spesa.

Art. 4.

Divieto di cumulo

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29.

Art. 5.

Termine

I contributi sono concessi per opere da iniziare ed arredi e attrezzature da acquistare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

Le domande per ottenere il contributo regionale, da redigersi in carta bollata e da indirizzarsi al presidente della giunta regionale, devono essere spedite con lettera raccomandata o presentate direttamente alla Regione, che ne rilascia ricevuta, corredate:

dalla relazione illustrante le caratteristiche degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo;

dal preventivo dettagliato di spesa.

Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai lavori ed al conseguente vincolo di destinazione che verrà a gravare sull'immobile ai sensi del successivo articolo.

In caso di accoglimento dell'istanza il richiedente è tenuto ad integrare la documentazione già prodotta con quella che gli verrà richiesta dagli organi regionali e, quando prescritta, con la licenza edilizia.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di anni dieci a partire dalla data di concessione del contributo.

Il beneficiario del contributo è tenuto a presentare apposito impegno scritto, da registrare a sue spese, nel quale si impegna al mantenimento della destinazione alberghiera dell'immobile.

Qualora sia accertata la impossibilità o la non convenienza al mantenimento dell'attuale destinazione la giunta regionale, previo recupero della somma erogata proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata, autorizza l'annullamento dell'impegno.

L'elenco degli esercizi alberghieri vincolati alla loro specifica destinazione in forza di leggi regionali è tenuto presso gli uffici della Regione e verrà pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi sono concessi dalla giunta regionale con propria deliberazione nella quale sarà fissato il termine, non superiore a mesi dodici, entro cui le opere e gli acquisti dovranno essere portati a compimento.

Il termine di cui al comma precedente, nonchè quelli di cui all'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, possono essere dalla giunta regionale prorogati per validi ed accertati motivi. La proroga non può essere superiore a dodici mesi.

La liquidazione del contributo è effettuata ad ultimazione dei lavori e previo accertamento, anche tramite gli uffici periferici del turismo o gli altri uffici all'uopo incaricati, delle opere compiute e sulla base di idonea documentazione tecnica, commerciale ed igienico-sanitaria, ove necessario.

La somma concessa, per un massimo del cinquanta per cento, è liquidata in corso d'opera a fronte di spese validamente documentate.

Il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, la liquidazione delle somme concesse.

Art. 9.

Revoca del contributo

La giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate:

a) quando l'iniziativa non venga compiuta entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) qualora vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 7 e senza la preventiva autorizzazione, venga mutata la destinazione alberghiera dell'immobile.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) la giunta regionale potrà disporre, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 10.

Disposizioni finali e finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1976, mediante riduzione di L. 800.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 620 del bilancio 1976 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e corrispondente istituzione del nuovo cap. 543 « Contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero ».

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Al rifinanziamento della presente legge si provvederà, negli esercizi successivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 novembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. 39.
Contributi annuali a sostegno della gestione dei pubblici autoservizi regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, al fine di migliorare l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea di concessione regionale e di agevolarne l'utilizzazione da parte del pubblico, concede contributi annuali a parziale sostegno delle relative gestioni aziendali.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28, le somme stanziate a bilancio per i contributi di cui al primo comma saranno trasferite alle provincie che provvederanno alla concessione ed all'erogazione dei contributi stessi.

Art. 2.

La giunta regionale, fino a quando non sarà operante il piano regionale dei trasporti, è autorizzata ad assegnare i contributi sulla base di un piano annuale di ripartizione fra le provincie.

Il piano annuale di ripartizione delle somme disponibili è deliberato dal consiglio regionale, sentite le provincie, avuto riguardo:

a) alle effettive necessità di trasporto locale;

b) alle esigenze economico-finanziarie derivanti dal processo di pubblicizzazione;

c) alle particolari finalità sociali dei servizi;

d) a tutte le altre valutazioni concernenti situazioni particolari.

Art. 3.

La concessione dei contributi è effettuata nel rispetto delle seguenti direttive:

1) l'ammontare del contributo in nessun caso potrà superare l'accertato disavanzo d'esercizio;

2) i contributi non potranno essere accordati ad aziende che non siano legittimamente esercenti al momento dell'erogazione degli stessi o che non abbiano rispettato i contratti di lavoro e le leggi sociali, salvo quanto previsto nel numero successivo;

3) i contributi maturati potranno essere concessi anche alle aziende che non siano esercenti in quanto abbiano ceduto le proprie concessioni alle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè alle società a capitale interamente pubblico. Ove l'atto di cessione lo stabilisca i contributi saranno corrisposti direttamente alle aziende subentranti.

Art. 4.

Le provincie, tenute presenti le valutazioni, necessità e precedenze emerse nella predisposizione del piano annuale di ripartizione di cui all'art. 2 e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3, stabiliscono gli ulteriori criteri per la concessione dei contributi e le modalità circa la erogazione e l'eventuale corresponsione di acconti.

Art. 5.

Limitamente all'esercizio 1976, in deroga a quanto previsto dall'art 2, le disponibilità esistenti nel bilancio regionale al cap. 373, ammontanti dopo l'applicazione della legge regionale 30 maggio 1975, n. 29, a L. 1.105.800.000, sono utilizzate per la concessione di contributi, in proporzione all'entità dei servizi svolti, alle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società per azioni a capitale interamente pubblico e alle cooperative di gestione per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto degli autoferrotramvieri.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi successivi al 1976, si provvederà con le relative leggi di bilancio nei limiti delle disponibilità degli stessi.

Art. 7.

La legge regionale 30 maggio 1975, n. 29, è abrogata.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 dicembre 1976

CAROSSINO

(143)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1976, n. 40.
Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1: « Norme sull'assistenza agli anziani ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 14 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, integrata dalla legge regionale 28 maggio 1974, n. 15, lo stanziamento di L. 400.000.000 previsto da tali leggi viene ulteriormente aumentato per l'anno 1976 di L. 400.000.000.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione, per L. 400.000.000, del cap. 380: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio per l'esercizio 1976 e aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 260: « Contributi per l'assistenza domiciliare agli anziani ».

Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio nei limiti delle disponibilità dei bilanci stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 dicembre 1976

CAROSSINO

(13946)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770130)